Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 307

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - **Martedì, 6 dicembre 1966**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1966, n. **1025**.

Approvazione del nuovo statuto del Credito Fondiario, Società per azioni, con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 gennaio 1898, n. 21;

Vista la legge 11 maggio 1966, n. 297;

Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni;

Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Credito fondiario sardo, Società per azioni, con sede in Roma, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 31 luglio 1947, numero 935, e modificato con propri decreti in data 17 novembre 1950, n. 1114, 9 ottobre 1951, n. 1192, 30 luglio 1953, n. 627, 31 luglio 1954, n. 871, 1° marzo 1955, numero 201, 7 gennaio 1956, n. 193, 4 dicembre 1956, numero 1540, 4 maggio 1958, n. 756, 16 ottobre 1959, numero 1041, 25 settembre 1960, n. 1391, 5 aprile 1961, n. 332, 3 gennaio 1962, n. 9, 2 maggio 1963, n. 851 e 18 luglio 1964, n. 929;

Viste le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria degli azionisti del predetto Istituto, tenutasi in data 18 aprile 1966;

Vista la deliberazione assunta in data 21 luglio 1966 dal presidente del Consiglio di amministrazione dello Istituto stesso, giusta delega conferitagli dalla citata assemblea straordinaria;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvato lo statuto del Credito Fondiario, Società per azioni, con sede in Roma, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1966

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 207, *foglio n.* 40. — VILLA

Statuto del Credito Fondiario - Società per azioni

TITOLO I
Costituzione - Oggetto - Sede - Durata - Capitale sociale

Art. 1.

Il Credito Fondiario, Società per azioni, costituito con atto 28 aprile 1898 a rogito notaio dott. Stefano Allocchio di Milano sotto la denominazione di « Credito Fondiario Sardo, Società per azioni », ha per oggetto l'esercizio del credito fondiario a norma del testo unico 16 luglio 1905, n. 646, e del relativo regolamento, e loro successive modificazioni.

Presso l'Istituto ha sede una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e impianti di pubblica utilità istituita ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, con decreto ministeriale 18 settembre 1959. Essa è retta da un proprio statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1255.

Art. 2.

L'Istituto svolge la sua attività in tutto il territorio della Repubblica Italiana, ai sensi della legge 11 maggio 1966, n. 297.

Art. 3.

La Società ha la sua sede sociale in Roma e può stabilire sedi, agenzie e recapiti in Italia, con l'autorizzazione dell'Organo di vigilanza.

Art. 4.

La Società ha la durata di anni sessanta dall'entrata in vigore del regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 583.

Art. 5.

Il capitale sociale è di L. 10.000.000.000, diviso in numero 50.000.000 di azioni del valore nominale di L. 200 ciascuna. Le azioni sono nominative e possono, ove la legge lo consenta, essere convertite al portatore a spese del richiedente.

Art. 6.

I titoli rappresentanti le azioni sono staccati da un registro a matrice, numerati progressivamente e portano la firma di due membri del Consiglio di amministrazione. L'Istituto non riconosce che un solo proprietario per ciascuna azione.

I comproprietari di un'azione devono, per l'esercizio dei diritti verso l'Istituto, essere rappresentati da uno solo di essi.

Art. 7.

Il capitale versato è impiegato per una metà nelle forme previste dall'art. 1 del regio decreto-legge 16 luglio 1905, n. 646, e per l'altra metà nelle forme e con le modalità previste dall'art. 82 del predetto decreto.

TITOLO II
Mutui ed emissione cartelle

Art. 8.

L'Istituto, a fronte dei mutui concessi, può emettere cartelle fruttanti interesse eguale a quello dei mutui stessi, sino all'ammontare massimo — rapportato al capitale versato ed alle riserve — consentito dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

I mutui sono erogati in cartelle od in contanti. La scelta dell'una o dell'altra forma è concordata fra l'Istituto ed il mutuatario.

Qualora il mutuo sia pagato in cartelle, l'Istituto consegna al mutuatario cartelle calcolate al valore nominale e i diritti di commissione non possono superare la misura stabilita dalla legge per i mutui di questa specie.

Quando il mutuo sia pagato in contanti, il mutuatario deve corrispondere altresì una provvigione per eventuali perdite nel collocamento delle cartelle, da ratizzarsi nelle semestralità del mutuo o da corrispondersi in altra forma concordata.

Art. 9.

Le cartelle, la cui creazione è deliberata dal Consiglio di amministrazione giusta il successivo art. 20, sono distinte per saggio di interesse e possono essere ripartite in serie per ciascun saggio.

Le cartelle, con la indicazione della data della delibera di creazione, devono essere firmate da un membro del Consiglio di amministrazione, dal direttore generale o da chi lo sostituisce a norma del presente statuto e dal delegato dell'Organo di vigilanza, a termini delle vigenti disposizioni.

Le medesime firme sono apposte nell'apposito processo verbale — da redigersi nel giorno dell'effettuata emissione — dal quale deve risultare il quantitativo delle cartelle emesse, specificando l'importo, il saggio, la serie, il taglio ed i numeri relativi nonchè i mutui definitivi che — per pari importo — vengono vincolati.

Con le stesse modalità di cui ai due commi precedenti, possono essere emessi certificati nominativi in rappresentanza di cartelle unitarie o multiple i numeri delle quali devono essere riportati nei predetti certificati.

In caso di sorteggio di numeri di cartelle comprese nei certificati nominativi, vengono apportate nei certificati — a seguito del rimborso del capitale delle cartelle sorteggiate — le occorrenti variazioni di riduzioni o di sostituzioni di titoli nuovi a quelli estratti.

Possono farsi risultare, su detti certificati, annotamenti di vincolo, eventuali cessioni totali o parziali in proprietà o a semplice garanzia.

Come per le cartelle, così anche per i detti certificati, il relativo modello, deliberato dal Consiglio di amministrazione, viene sottoposto all'approvazione dell'Organo di vigilanza.

TITOLO III
Assemblee

Art. 10.

L'Assemblea ordinaria è convocata presso la sede sociale o altrove, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare sugli oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto sociale alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta occorrono deliberazioni su argomenti ad essa riservati dalla legge o dallo statuto sociale.

Art. 11.

L'avviso di convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, almeno quindici giorni prima di quello fissato.

Art. 12.

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti da almeno 5 giorni nel libro dei soci, semprechè abbiano provveduto a depositare nello stesso termine le loro azioni presso la sede sociale o gli Istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione. Quando il titolo azionario sia stato trasferito per girata, il giratario che se ne dimostra possessore in base ad una serie continua di girate ha diritto di partecipare alle assemblee depositando i propri titoli nel termine e nei luoghi suindicati.

Art. 13.

Gli azionisti possono farsi rappresentare da altro azionista purchè non sia amministratore della Società nè dipendente della stessa, mediante semplice delega scritta con firma autenticata da un componente il Consiglio di amministrazione o da un dirigente dell'Istituto.

Art. 14.

L'azionista ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta o rappresentata.

Art. 15.

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci e, in caso di assenza di entrambi, da persona designata dagli intervenuti.

Il presidente nomina il segretario fra i soci presenti e due scrutatori.

TITOLO IV

Consiglio di amministrazione

Art. 16.

La Società è amministrata da un Consiglio composto da un minimo di sette ad un massimo di undici membri, a seconda che è stabilito dall'Assemblea chiamata a provvedere alla loro nomina.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nel caso di vacanza, dimissioni, morte, decadenza, incompatibilità di uno o più amministratori, si provvede a norma dell'art. 2386 del Codice civile.

Qualora però per dimissioni o qualsiasi altra causa venissero a mancare tre o più amministratori, anche gli altri si intenderanno decaduti e deve essere convocata l'Assemblea per la rinnovazione dell'intero Consiglio.

Art. 17.

Per assumere la carica, gli amministratori debbono depositare nella cassa dell'Istituto azioni nominative dell'Istituto stesso o titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato, fino alla concorrenza dell'importo massimo di L. 200.000 al valore nominale delle azioni o dei titoli. Tale cauzione di L. 200.000 rimane invariata anche nel caso di futuri aumenti di capitale.

Art. 18.

Il Consiglio di amministrazione, nella prima seduta susseguente alla Assemblea ordinaria elegge annualmente un presidente, un vice-presidente ed un segretario.

Quest'ultimo può anche essere scelto fuori del Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne fa le veci il vice-presidente e, subordinatamente, il consigliere più anziano di età.

Art. 19.

Il presidente, o chi ne fa le veci, convoca le adunanze del Consiglio, di sua iniziativa o su richiesta scritta di due amministratori o del Collegio sindacale o del direttore generale.

Le convocazioni, che possono tenersi nella sede sociale o anche altrove, sono fatte con lettera raccomandata almeno quattro giorni prima di quello dell'adunanza e, nei casi d'urgenza, possono essere fatte anche con telegramma, almeno due giorni prima di quello dell'adunanza.

L'avviso di convocazione, contenente gli affari all'ordine del giorno, viene inviato anche al delegato dell'Organo di vigilanza, il quale può intervenire alle sedute del Consiglio.

Art. 20.

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri, anche di straordinaria amministrazione, non tassativamente riservati all'Assemblea.

In particolare delibera:

a) sulla concessione dei mutui e sulle loro modalità;

b) sulla formazione del bilancio annuale;

c) sulle iscrizioni, rinunzie, surroghe, cancellazioni, riduzioni e frazionamenti di ipoteche; le eventuali aggiudicazioni di beni immobili e gli acquisti nei termini e modalità di cui all'art. 74 del testo unico 16 luglio 1905, n. 646, e della legge 24 novembre 1961, n. 1306; le cessioni, i trasferimenti, le vendite di immobili con rinuncia all'ipoteca legale, le transazioni e, in genere, tutti gli atti giudiziari inerenti all'amministrazione dell'Istituto;

d) sull'impiego del capitale e dei fondi di riserva, giusta quanto previsto rispettivamente dagli articoli 7 e 34 del presente statuto;

e) sulla provvigione dei mutui;

f) sulla creazione delle cartelle secondo diversi tassi di interesse;

g) provvede all'istituzione di sedi, agenzie e recapiti nel territorio nazionale;

h) stabilisce i regolamenti interni, nomina e revoca, su proposta del direttore generale, i dipendenti col grado di dirigente e funzionario.

Il Consiglio di amministrazione rilascia mandati o procure speciali e generali per le quali non sia stata data facoltà al direttore generale e può conferire per singoli atti o categorie di atti deleghe speciali.

Art. 21.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei rispettivi membri in carica ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Art. 22.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono trascritte in apposito registro, tenuto in conformità della legge e sottoscritto dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario.

Le copie delle deliberazioni, firmate dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario, fanno prova in giudizio e dovunque occorra produrle.

Art. 23.

Al Consiglio di amministrazione è assegnata dall'Assemblea ordinaria, nella quale ha luogo la presentazione del bilancio, una somma fissa annuale, da ripartirsi fra i componenti nel modo che sarà stabilito dal Consiglio stesso.

TITOLO V

Comitato esecutivo

Art. 24.

Il Consiglio di amministrazione nomina un Comitato composto dal presidente, dal vice-presidente, da consiglieri per un numero da tre a quattro e dall'amministratore delegato, qualora esista.

Il Comitato nomina un segretario anche fuori del proprio seno.

Art. 25.

Il Comitato è convocato dal presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, tutte le volte che ne ravvisi l'opportunità o gliene sia fatta richiesta da due membri del Comitato.

Le convocazioni, che possono tenersi nella sede sociale o altrove, sono fatte con lettera raccomandata almeno quattro giorni prima di quello dell'adunanza e, nei casi di urgenza, possono essere fatte anche con telegramma almeno due giorni prima di quello dell'adunanza.

L'avviso di convocazione, contenente gli affari all'ordine del giorno, è inviato anche al delegato dell'Organo di vigilanza, il quale può intervenire alle sedute del Comitato.

Art. 26.

Il Comitato è investito di tutte le attribuzioni e poteri, che il Consiglio di amministrazione ritiene di attribuirgli, salvo le limitazioni previste dalla legge.

Art. 27.

Per la validità delle riunioni del Comitato, e per le sue deliberazioni, si richiede la presenza effettiva ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Art. 28.

I verbali del Comitato sono firmati dal presidente della riunione e dal segretario. Le copie firmate dal presidente del Comitato o da chi ne fa le veci e dal segretario, fanno piena prova.

TITOLO VI
Direzione generale

Art. 29.

Il Consiglio di amministrazione per l'esecuzione delle sue deliberazioni e di quelle del Comitato, nonchè per l'ordinaria gestione aziendale, nomina un direttore generale che in particolare:

a) sottopone al Consiglio di amministrazione e al Comitato, ai quali partecipa con voto consultivo, le proposte di affari;

b) cura la riscossione delle entrate ed ordina le spese entro i limiti stabiliti, disponendo i pagamenti occorrenti;

c) promuove, in rappresentanza dell'Istituto, gli atti giudiziari e le procedure esecutive contro i mutuatari morosi ed i debitori in genere;

d) nomina e revoca i dipendenti, salvo il disposto dell'art. 20, lettera *h)* e, in generale, sovraintende al personale tutto dell'Istituto;

e) consente: 1) la cancellazione delle ipoteche e delle trascrizioni dei patti quando al contratto condizionato di mutuo non sia seguito il contratto definitivo, ovvero quando sia avvenuta la estinzione del mutuo e di ogni ragione di credito dell'Istituto; 2) la riduzione della somma per la quale fu presa la iscrizione ipotecaria quando si siano verificate le condizioni, di cui all'ultimo comma dell'art. 29 del testo unico 16 luglio 1905, n. 646; 3) la cancellazione delle trascrizioni di pignoramento immobiliare, quando il debitore abbia saldato il suo debito per arretrati e spese verso l'Istituto; 4) i frazionamenti in singole quote delle ipoteche relative ai mutui già deliberati dal Consiglio di amministrazione o dal Comitato, nonchè la cancellazione parziale delle ipoteche stesse ogni qualvolta risulterà integralmente soddisfatto il credito dell'Istituto in relazione al frazionamento stesso.

Ove il direttore generale sia nominato consigliere di amministrazione dell'Istituto, assume, per la durata della funzione, la qualifica di amministratore delegato, conservando tutti i poteri e le attribuzioni proprie del direttore generale.

Art. 30.

Il Consiglio di amministrazione, con l'osservanza del disposto dell'art. 20, lettera *h)*, nomina un vice direttore generale che sostituisce il direttore generale in caso di assenza o impedimento con tutte le facoltà a questo consentite o limitandole.

Art. 31.

Nei casi d'urgenza i provvedimenti di natura conservativa e l'eventuale concorso dell'Istituto alle aste dei beni ipotecati a favore dell'Istituto, vengono adottati:

a) dal presidente;

b) dall'amministratore delegato, ove sia stato nominato ai sensi dell'art. 29, ultimo comma;

c) in caso di assenza od impedimento del presidente, dal direttore generale ove non esista l'amministratore delegato.

Il Consiglio di amministrazione o il Comitato esecutivo verrà informato dei provvedimenti adottati non più tardi della prima convocazione successiva.

TITOLO VII
Firma sociale

Art. 32.

La firma sociale spetta:

a) per tutti gli atti e gli affari sociali indistintamente al presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Istituto, singolarmente, oppure al direttore generale congiuntamente al vice direttore generale o ad un dirigente;

b) per tutti gli atti di cui all'art. 29 al direttore generale con firma singola;

c) per tutti gli atti di ordinaria amministrazione e, in ogni caso, per le quietanze, le girate, gli assegni ed i vaglia nonchè per la corrispondenza ordinaria, al direttore generale, singolarmente, oppure al vice-direttore generale ed ai dirigenti, congiuntamente fra due di essi ovvero uno di detti in unione ad un funzionario a ciò appositamente abilitato.

Il Consiglio di amministrazione inoltre, al fine di agevolare lo svolgimento delle operazioni sociali, potrà accordare la firma singola, e per determinati atti, alle persone investite delle cariche sopra indicate.

TITOLO VIII
Sindaci

Art. 33.

L'Assemblea ordinaria nomina tre sindaci effettivi, fra i quali elegge il presidente, e due supplenti, e ne stabilisce l'emolumento.

La durata del loro ufficio e le attribuzioni sono regolate dalle leggi vigenti.

TITOLO IX
Bilancio - Utili e riserve

Art. 34.

Il bilancio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti di ciascun esercizio, risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, sono ripartiti nel modo che segue:

a) viene prelevata una somma non minore del 10 % per destinarla alla formazione di un fondo di riserva ordinario fino a che questo abbia raggiunto almeno la meta del capitale versato;

b) viene quindi corrisposto agli azionisti un dividendo fino al 6 % sul capitale versato;

c) la parte residuale, per una metà viene destinata ad eventuale incremento del fondo di riserva ordinario od alla costituzione di fondi di riserva straordinari e per l'altra metà rimane a disposizione della Assemblea degli azionisti.

L'impiego dei fondi di riserva, ordinario e straordinario, avviene in conformità del disposto della legge 24 novembre 1961, n. 1306.

Art. 35.

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto valgono le norme stabilite dalle leggi, generali e speciali, vigenti.

Visto: *Il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1966, n. 1026.

Prelevamento di L. 600.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di lire 600 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966.

Signor Presidente,

il decreto che si sottopone alla firma della S.V. On.le concerne l'assegnazione di lire 600 milioni allo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1966, per indifferibili interventi connessi con i recenti fenomeni alluvionali.

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: COLOMBO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87 — quarto e quinto comma — della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 23 aprile 1966, n. 218;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, è autorizzato prelevamento di lire 600.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli del Ministero dell'interno, per il detto anno finanziario:

Cap. n. 1181. — Contributi e sovvenzioni a favore dei Comuni e delle Province per eventi eccezionali, ecc.	L.	300.000.000
Cap. n. 2481. — Assegni a stabilimenti ed Istituti diversi di assistenza, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 2487. — Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, ecc.	»	200.000.000
	L.	600.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 101. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1966, n. 1027.

Erezione in ente morale dell'« Asilo infantile parrocchiale S. Francesco Stigmatizzato in memoria di Veronica Lazzeri », con sede in Chiusi della Verna (Arezzo).

N. 1027. Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'« Asilo infantile parrocchiale S. Francesco Stigmatizzato in memoria di Veronica Lazzeri », con sede in Chiusi della Verna (Arezzo), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 74. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1966, n. 1028.

Autorizzazione all'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) ad accettare una donazione.

N. 1028. Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1966, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) viene autorizzato ad accettare una donazione consistente in un appezzamento di terreno, della estensione di mq. 560, sito in Rovereto, frazione Marco, disposta dal sig. Vaccari Saverio-Ermanno, con atto a rogito dott. Rolando Munari, notaio in Rovereto (Trento) in data 28 settembre 1962, n. 9794 di rep., n. 2380 di raccolta, per essere destinato a sede di un locale circolo dell'ENAL.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 78. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1966, n. 1029.

Estinzione dell'Asilo infantile « B. Mirabella », con sede in Scicli (Ragusa).

N. 1029. Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « B. Mirabella » con sede in Scicli (Ragusa) viene dichiarato estinto ed il relativo patrimonio viene devoluto alla locale Opera pia ricovero Carpentieri.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 73. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1966, n. 1030.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di « S. Paolo Apostolo nella sua Conversione », in Reggio Emilia.

N. 1030. Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Reggio Emilia in data 14 aprile 1965, integrato con dichiarazione del 12 agosto 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di « S. Paolo Apostolo nella sua Conversione », in località « fuori le mura di S. Croce » di Reggio Emilia.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 89. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1966, n. 1031.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Maria SS.ma di Lourdes, nel comune di Follonica (Grosseto).

N. 1031. Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Massa Marittima in data 1° giugno 1965, integrato con dichiarazione del 7 maggio 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di Maria SS.ma di Lourdes, in località Campi al Mare del comune di Follonica (Grosseto).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 87. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1966, n. 1032.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di San Giovanni Battista con quella di Sant'Antonio Abate nel comune di Attimis (Udine).

N. 1032. Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 1° maggio 1966, relativo alla unione perpetua « æque principalis » della Parrocchia di San Giovanni Battista, in frazione Porzus del comune di Attimis (Udine), con quella di Sant'Antonio Abate, in frazione Forame dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 90. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1966.

Sessione ordinaria di novembre 1966 per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, ed il regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di novembre 1966 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti, i quali intendano che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla Commissione centrale, preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono rivolgere domanda al Ministero di grazia e giustizia, presentandola, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al presidente del Tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta da bollo da L. 400, debbono essere corredate:

a) dell'estratto dell'atto di nascita;

b) dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12, commi secondo e terzo, del regio decreto-legge 24 luglio 1936, citato, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517.

Tali documenti devono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, il preciso periodo in cui sono state svolte, nonchè le variazioni eventualmente intervenute nel capitale della società, durante il periodo stesso.

Nel caso in cui, a norma dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, i suddetti requisiti debbano essere accertati di ufficio dal Tribunale della circoscrizione in cui l'aspirante risiede, le domande dovranno contenere le precise indicazioni.

I certificati di cittadinanza e del casellario giudiziale verranno altresì acquisiti agli atti a cura dello stesso Tribunale;

c) della ricevuta di versamento all'Erario della somma di L. 2400 (duemilaquattrocento), a' termini dell'articolo 15 del regio decreto 10 febbraio 1937, citato, modificato dal decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 261. Il versamento deve essere effettuato presso la Tesoreria provinciale, con imputazione sul cap. X, capitolo 3449, art. 1 (« quote da versare dagli aspiranti alla nomina a revisori ufficiali dei conti »).

Le domande degli aspiranti iscritti in un albo professionale debbono essere corredate, oltre che dei documenti su indicati, anche del certificato col quale l'Organo, che ha la custodia dell'albo, attesta l'attuale iscrizione e la data di essa.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del Tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede.

I documenti prodotti debbono essere conformi alle « nuove norme sulla imposta di bollo » (decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, modificato con legge 5 dicembre 1964, n. 1267) e legalizzati, se del caso.

I documenti irregolari non saranno presi in considerazione.

Roma, addì 19 ottobre 1966

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1966
Registro n. 38 Grazia e giustizia, foglio n. 50

(9891)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1966.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « V Salone internazionale del giocattolo », che avrà luogo in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « V Salone internazionale del giocattolo » che avrà luogo a Milano dal 4 al 12 febbraio 1967, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 novembre 1966

p. Il Ministro: MEZZA

(9801)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno, ex tratto del fiume Adige, in comune di Verona

Con decreto 15 ottobre 1966, n. 1408/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno facente parte dell'ex tratto del fiume Adige, compreso fra il n. 44, sezione *F*, del foglio n. 1, del catasto del comune di Verona e lo sfocio del canale Camuzzoni, di mq. 15.400, ed indicato nella planimetria rilasciata il 6 dicembre 1961, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Verona, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(9739)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente due tratti dell'ex canale Paolino, in comune di Terni.

Con decreto 5 luglio 1966, n. 1066/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente due tratti dell'ex canale Paolino, segnati nel catasto del comune di Terni al foglio n. 164, rispettivamente di mq. 2562 e 1686 e perciò di complessivi mq. 4248 ed indicati nella planimetria rilasciata l'11 marzo 1961, in scala 1:1000, dall'Ufficio tecnico erariale di Terni, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(9740)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Corato

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1966, n. 16449/5834, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Scaringella Isabella, nato a Corato il 5 gennaio 1904, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Canosa-Ruvo » in Corato, estese mq. 86 riportate in catasto alle particelle numeri 83 parte e 116-*a s* del foglio di mappa n. 77 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 216 e 217.

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1966, n. 16649/5850, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Maggiulli Francesco, nato a Corato il 10 maggio 1921 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Canosa-Ruvo » in Corato, estese mq. 98 riportate in catasto alle particelle numeri 133 parte e 116-*a q* del foglio di mappa n. 77 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 212 e 213.

(9558)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Barrali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1966, il comune di Barrali (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.454.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9777)

Autorizzazione al comune di Longano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1966, il comune di Longano (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.758.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9778)

Autorizzazione al comune di Plataci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1966, il comune di Plataci (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.317.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9779)

Autorizzazione al comune di Zollino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1966, il comune di Zollino (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.098.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9783)

Autorizzazione al comune di Torrebruna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1966, il comune di Torrebruna (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.567.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9784)

Autorizzazione al comune di Monteodorisio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1966, il comune di Monteodorisio (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.736.513, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9785)

Autorizzazione al comune di Castelguidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1966, il comune di Castelguidone (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.816.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9786)

Autorizzazione al comune di Montaguto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1966, il comune di Montaguto (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.110.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9901)

Autorizzazione al comune di Capriglia Irpina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1966, il comune di Capriglia Irpina (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.319.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9902)

Autorizzazione al comune di Candida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1966, il comune di Candida (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.409.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9903)

Autorizzazione al comune di Baiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1966, il comune di Baiano (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.148.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9904)

Autorizzazione al comune di Torre San Patrizio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1966, il comune di Torre San Patrizio (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9905)

Autorizzazione al comune di Ponzano di Fermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1966, il comune di Ponzano di Fermo (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.926.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9906)

Autorizzazione al comune di Pedaso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1966, il comune di Pedaso (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.485.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9907)

Autorizzazione al comune di Palmiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1966, il comune di Palmiano (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.890.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9908)

Autorizzazione al comune di Montattone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1966, il comune di Montattone (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.902.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9909)

Autorizzazione al comune di Subbiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1966, il comune di Subbiano (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.608.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9910)

Autorizzazione al comune di Lucignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1966, il comune di Lucignano (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.146.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9911)

Autorizzazione al comune di Santa Paolina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1966, il comune di Santa Paolina (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.337.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9912)

Autorizzazione al comune di San Sossio Baronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1966, il comune di San Sossio Baronia (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 486.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9913)

Autorizzazione al comune di Castel San Nicolò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1966, il comune di Castel San Nicolò (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.414.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9914)

Autorizzazione al comune di Montecalvo Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1966, il comune di Montecalvo Irpino (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.125.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9915)

Autorizzazione al comune di Codigoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1966, il comune di Codigoro (Ferrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.855.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9917)

Autorizzazione al comune di Mugnano del Cardinale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1966, il comune di Mugnano del Cardinale (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.157.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9916)

Autorizzazione al comune di Comacchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1966, il comune di Comacchio (Ferrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.203.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9918)

Autorizzazione al comune di Sturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1966, il comune di Sturno (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.990.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9919)

Autorizzazione al comune di Carceri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1966, il comune di Carceri (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.348.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9927)

Autorizzazione al comune di Vernazza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1966, il comune di Vernazza (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.892.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9928)

Autorizzazione al comune di Pignone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1966, il comune di Pignone (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.588.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9929)

Autorizzazione al comune di Magliano in Toscana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1966, il comune di Magliano in Toscana (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.197.969, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9930)

Autorizzazione al comune di Pelago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1966, il comune di Pelago (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.829.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9931)

Autorizzazione al comune di Lagosanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1966, il comune di Lagosanto (Ferrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.220.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9932)

Autorizzazione al comune di Sovicille ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1966, il comune di Sovicille (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.027.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9933)

Autorizzazione al comune di Tufo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1966, il comune di Tufo (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 212.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9920)

Autorizzazione al comune di San Pietro Infine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1966, il comune di San Pietro Infine (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.939.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9921)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo d'Alife ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1966, il comune di Sant'Angelo d'Alife (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.635.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9922)

Autorizzazione al comune di Sirignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1966, il comune di Sirignano (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.263.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9923)

Autorizzazione al comune di Santa Maria a Monte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1966, il comune di Santa Maria a Monte (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.119.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9924)

Autorizzazione al comune di Piove di Sacco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1966, il comune di Piove di Sacco (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.110.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9925)

Autorizzazione al comune di Ospedaletto Euganeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1966, il comune di Ospedaletto Euganeo (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.251.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9926)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 231

Corso dei cambi del 5 dicembre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,80	624,90	624,73	624,75	624,85	624,68	624,73	624,85	624,85
$ Can.	576,56	576,20	576,10	576,40	576,20	576,86	576,22	576.40	576,87	576,60
Fr. Sv.	144,60	144,59	144,63	144,60	144.65	144,61	144,57	144.60	144,61	144,62
Kr D.	90,53	90,53	90,565	90,53	90,50	90,53	90,515	90,53	90,53	90,53
Kr. N.	87,45	87.43	87,43	87,43	87,55	87,44	87,425	87,43	87,44	87.44
Kr Sv.	120,83	120,80	120,85	120,81	120.80	120,82	120,80	120,81	120,82	120,81
Fol	172,72	172,68	172.69	172,65	172,65	172,63	172,61	172,65	172,73	172,67
Fr B.	12,51	12,50	12,495	12,495	12,515	12,50	12,489	12,495	12,50	12.50
Franco francese	126,32	126,35	126,41	126,395	126,35	126,31	126,385	126,395	126.31	126.31
Lst.	1743,80	1743,60	1743,75	1743,60	1743,50	1743,72	1743,35	1743,60	1743,72	1743,90
Dm. occ.	157,27	157,25	157,24	157,25	157,23	157,24	157,24	157,25	157,24	157,24
Scell. Austr.	24,15	24,15	24,15	24,1475	24,10	24,15	24,1475	24,1475	24,15	24.15
Escudo Port.	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	21,74	21,75	21,75	21,75
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,44	10,43	10,43	10,43	10,428	10,43	10,43	10,43

Media dei titoli del 5 dicembre 1966

Rendita 5 % 1935	103,85
Redimibile 3,50 % 1934	100,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,825
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,80
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,675
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,525
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 dicembre 1966

1 Dollaro USA	624,705
1 Dollaro canadese	576,31
1 Franco svizzero	144,585
1 Corona danese	90,522
1 Corona norvegese	87,427
1 Corona svedese	120,805
1 Fiorino olandese	172,63
1 Franco belga	12,492
1 Franco francese	126,39
1 Lira sterlina	1743,475
1 Marco germanico	157,245
1 Scellino austriaco	24,147
1 Escudo Port.	21,745
1 Peseta Sp.	10,429

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Perugia, di 2ª categoria, con sede in Perugia.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 21 novembre 1962, con il quale il dott. David Castori e l'ing. Paolo Grecchi furono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Perugia, di 2ª categoria, con sede in Perugia;

Visto il proprio provvedimento in data 4 dicembre 1964, con il quale il dott. Francesco Franchi venne nominato vice presidente del predetto Monte a seguito delle dimissioni dell'ingegnere Paolo Grecchi;

Considerato che il dott. David Castori ed il dott. Francesco Franchi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il dott. David Castori ed il dott. Francesco Franchi sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Perugia, di 2ª categoria, con sede in Perugia, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 novembre 1966

Il Governatore: CARLI

(10052)

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Schio, di 2ª categoria, con sede in Schio (Vicenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 21 novembre 1962, con il quale il sig. Giovanni Danieli ed il rag. Giuseppe Bolla furono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Schio, di 2ª categoria, con sede in Schio (Vicenza);

Visto il proprio provvedimento in data 5 luglio 1966, con il quale il rag. Giovanni Dalle Nogare venne nominato vice presidente del predetto Monte a seguito delle dimissioni del ragioniere Giuseppe Bolla;

Considerato che il sig. Giovanni Danieli ed il rag. Giovanni Dalle Nogare sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il sig. Giovanni Danieli ed il rag. Giovanni Dalle Nogare sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Schio, di 2ª categoria, con sede in Schio (Vicenza), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 novembre 1966

Il Governatore: CARLI

(10053)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per titoli per l'assegnazione di quindici borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di 2° grado in materie scientifiche o tecniche.

IIL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto interministeriale in data 30 settembre 1966 con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'esercizio finanziario 1967 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visto in particolare l'art. 2 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332;

Visto il proprio decreto 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti addì 3 marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con decreto 1° luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso per titoli per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per la erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli per l'assegnazione a cittadini italiani, provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, di quindici borse di studio dell'ammontare di L. 900.000 lorde cadauna, così ripartite fra le seguenti materie:

n. 2 borse di studio per le materie biologiche;
n. 3 borse di studio per le materie chimiche;
n. 6 borse di studio per le materie fisiche;
n. 1 borsa di studio per le materie microbiologiche ed epidemiologiche;
n. 1 borsa di studio per le materie veterinarie;
n. 2 borse di studio per le materie di ingegneria sanitaria.

Le borse di studio riservate per ciascuna delle sopraddette materie che non possano essere assegnate andranno in aumento per le altre materie e saranno conferite ai concorrenti risultati idonei in quest'ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato nell'ordine le più alte votazioni.

Non è consentito di prendere parte a più di due concorsi per le materie sopra indicate.

Art. 2.

Le borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessano l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di dieci mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1967; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

L'ammontare della borsa di studio concessa verrà corrisposto in rate mensili anticipate al netto delle ritenute erariali: il primo rateo sarà corrisposto all'inizio dell'attività del borsista presso l'Istituto superiore di sanità; i ratei successivi saranno corrisposti su dichiarazione del capo dei Laboratori ove la borsa deve

essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 4.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di assicurarsi a sue spese per la durata della borsa contro i rischi e gli infortuni derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

2) di iniziare la propria attività presso i laboratori cui è stato destinato alla data che sarà stabilita;

3) di frequentare i laboratori medesimi nel periodo di durata della borsa per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

4) di presentare alla segreteria didattica dell'Istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal capo dei laboratori competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta; in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal borsista stesso;

5) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari dei laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 5.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) licenza di scuola media di secondo grado in materie scientifiche o tecniche attinenti all'oggetto delle borse di studio;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso con il godimento della borsa;

e) età non superiore agli anni 28.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 6.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla sede dell'Istituto stesso (viale Regina Elena n. 299, Roma) entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo della presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa la inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'archivio dell'Istituto superiore di sanità.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante deve dichiarare con chiarezza e precisione:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) se abbia riportato o meno condanne penali;

5) a quale dei concorsi per le materie indicate nell'art. 1 del presente bando intende partecipare;

6) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e del relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 nonchè dell'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse.

In calce alla domanda devono altresì risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

Art. 7.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengono tutte le indicazioni precisate all'art. 6 del presente bando e riportate nell'allegato schema di domanda.

Art. 8.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti e pubblicazioni da presentarsi in duplice copia, di cui una soltanto può essere fotostatica:

a) certificato di licenza di scuola media di 2° grado in materie scientifiche o tecniche attinenti all'oggetto delle borse di studio, nel quale siano indicate le votazioni riportate negli esami, nonchè la data del conseguimento della licenza stessa;

b) programma delle ricerche e del lavoro cui l'aspirante intende dedicarsi nell'ambito delle materie elencate nell'art. 1 del presente bando di concorso e per le quali ha chiesto di utilizzare la borsa;

c) breve *curriculum vitae et studiorum;*

d) ogni altro eventuale documento attestante studi svolti e servizi prestati che l'aspirante ritenga utile presentare nel proprio interesse;

e) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

Art. 9.

Coloro che intendono partecipare a due concorsi per le materie elencate all'art. 1 dovranno presentare domande separate per ciascuno di essi.

Una soltanto delle due domande dovrà essere corredata dalla prescritta documentazione; nell'altra l'aspirante potrà limitarsi a fare riferimento ai documenti allegati alla prima, tranne per il programma di cui alla lettera b) dell'art. 8, che dovrà essere riprodotto in relazione alle materie scelte nella seconda domanda.

Il candidato qualora partecipi a due concorsi, nelle materie di cui al presennte bando, dovrà precisarlo in ciascuna domanda, indicando altresì, nella medesima, la borsa di studio che chiede gli venga conferita, qualora risulti vincitore di ambedue i concorsi.

Mancando tale indicazione, la Commissione assegnerà al predetto la borsa di studio nelle materie nelle quali avrà riportato il punteggio più elevato.

In caso di parità di punteggio, la stessa Commissione stabilirà quale borsa dovrà essergli assegnata.

Art. 10.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati, nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal regolamento approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivamennte modificato.

La Commissione di cui all'art. 3 della citata legge, nel suo giudizio terrà conto della documentazione sulla attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica e della preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo specifico delle ricerche per le quali hanno chiesto di utilizzare la borsa, nonchè del programma di lavoro cui l'aspirante intende dedicarsi.

Art. 11.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 9, ove il candidato risulti vincitore dei due concorsi, la Commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, dovrà assegnargli la borsa di studio secondo le modalità di cui all'art. 9, sopra menzionato.

Art. 12.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinuncia e decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle varie materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Art. 13.

I concorrenti ai quali sia stata assegnata la borsa di studio dovranno presentare o far pervenire all'Istituto superiore di sanità i seguenti documenti, tutti su prescritta carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato di nascita);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

4) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di comunicazione di assegnazione della borsa di studio.

Art. 14.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 novembre 1966

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1966
Registro n. 9 *Sanità, foglio n.* 382

(Schema esemplificativo della domanda)

Al Direttore dell'Istituto superiore di Sanità
Viale Regina Elena n. 299 - Roma.

Il sottoscritto . nato a . . . . . . (prov. di . . . . .) il . . . . e residente in . . . . . (prov. di . . .) via . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli per l'assegnazione di quindici borse di studio a cittadini italiani provvisti di titoli di studio di 2° grado in materie scientifiche o tecniche.

Dichiara di concorrere per le materie . . . .

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano;

2) non aver riportato condanne penali;

3) aver presentato o di presentare domanda di partecipazione al concorso per le materie . . . . ., e che qualora risulti vincitore di ambedue i concorsi chiede che gli venga assegnata la borsa di studio nelle materie . . . . . . (solo per coloro che chiedano di partecipare a due concorsi);

4) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

5) impegnarsi, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, ad osservare gli obblighi di cui all'art. 4 del bando di concorso ed in particolare di contrarre l'assicurazione per la durata della borsa stessa contro i rischi e gli infortuni derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

6) allegare i documenti di cui all'art. 8 del bando di concorso, indicati nell'unito elenco.

Data .

(Firma) . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . .

(9727)

Concorso per titoli per l'assegnazione di quindici borse di studio a cittadini italiani che seguono corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto interministeriale in data 30 settembre 1966 con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'esercizio finanziario 1967 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visto in particolare l'art. 2 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332;

Visto il proprio decreto 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti addì 3 marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con decreto 1° luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso per titoli per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per la erogazione delle somme, nonché la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli per l'assegnazione a cittadini italiani, che seguano corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche, di quindici borse di studio dell'ammontare di L. 900.000 lorde cadauna, così ripartite fra le seguenti materie:

n. 2 borse di studio per le materie biologiche;
n. 1 borsa di studio per le materie chimiche;
n. 2 borse di studio per le materie biochimiche;
n. 2 borse di studio per le materie fisiche;
n. 5 borse di studio per le materie microbiologiche ed epidemiologiche;
n. 2 borse di studio per le materie veterinarie;
n. 1 borsa di studio per le materie di ingegneria sanitaria.

Le borse di studio riservate per ciascuna delle sopraddette materie che non possano essere assegnate andranno in aumento per le altre materie e saranno conferite ai concorrenti risultati idonei in quest'ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato nell'ordine le più alte votazioni.

Non è consentito di prendere parte a più di due concorsi per le materie sopra indicate.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessano l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di dieci mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1967; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

L'ammontare della borsa di studio concessa verrà corrisposto in rate mensili anticipate al netto delle ritenute erariali; il primo rateo sarà corrisposto all'inizio dell'attività del borsista presso l'Istituto superiore di sanità; i ratei successivi saranno corrisposti su dichiarazione del capo dei laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 4.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di assicurarsi a sue spese per la durata della borsa contro i rischi e gli infortuni derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

2) di iniziare la propria attività presso i laboratori cui è stato destinato alla data che sarà stabilita;

3) di frequentare i laboratori medesimi nel periodo di durata della borsa per svolgere le ricerche e i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

4) di presentare alla segreteria didattica dell'Istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal capo dei laboratori competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta; in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal borsista stesso;

5) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari dei laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 5.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) frequenza di corsi di studio universitari nelle materie scientifiche o tecniche attinenti all'oggetto delle borse di studio;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso con il godimento della borsa;

e) età non superiore agli anni 28.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 6.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla sede dell'Istituto stesso (viale Regina Elena n. 299, Roma) entro il termine perentorio di trenta giorni che decorono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo della presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa la inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'archivio dell'Istituto superiore di sanità.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante deve dichiarare con chiarezza e precisione:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) se abbia riportato o meno condanne penali;

5) a quale dei concorsi per le materie indicate nell'art. 1 del presente bando intende partecipare;

6) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 nonché dell'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse.

In calce alla domanda devono altresì risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

Art. 7.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengono tutte le indicazioni precisate all'art. 6 del presente bando e riportato nell'allegato schema di domanda.

Art. 8.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti e pubblicazioni da presentarsi in duplice copia, di cui una soltanto può essere fotostatica;

a) certificato di frequenza di corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche attinenti all'oggetto delle borse di studio, nel quale siano indicate le votazioni riportate negli esami sostenuti durante la frequenza dei corsi stessi;

b) programma delle ricerche e del lavoro cui l'aspirante intende dedicarsi nell'ambito delle materie elencate nell'art. 1 del presente bando di concorso e per le quali ha chiesto di utilizzare la borsa;

c) breve curriculum vitae et studiorum;

d) ogni altro eventuale documento attestante studi svolti e servizi prestati che l'aspirante ritenga utile presentare nel proprio interesse;

e) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

Art. 9.

Coloro che intendono partecipare a due concorsi per le materie elencate all'art. 1 dovranno presentare domande separate per ciascuno di essi.

Una soltanto delle due domande dovrà essere corredata dalla prescritta documentazione; nell'altra l'aspirante potrà limitarsi a fare riferimento ai documenti allegati alla prima, tranne per il programma di cui alla lettera *b*) dell'art. 8, che dovrà essere riprodotto in relazione alle materie scelte nella seconda domanda.

Il candidato qualora partecipi a due concorsi, nelle materie di cui al presente bando, dovrà precisarlo in ciascuna domanda, indicando altresì, nella medesima, la borsa di studio che chiede gli venga conferita, qualora risulti vincitore di ambedue i concorsi.

Mancando tale indicazione, la Commissione assegnerà al predetto la borsa di studio nelle materie nelle quali avrà riportato il punteggio più elevato.

In caso di parità di punteggio, la stessa Commissione stabilirà quale borsa dovrà essergli assegnata.

Art. 10.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati, nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal regolamento approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivamente modificato.

La Commissione di cui all'art. 3 della citata legge, nel suo giudizio terrà conto della documentazione sulla attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica e della preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo specifico delle ricerche per le quali hanno chiesto di utilizzare la borsa, nonché del programma di lavoro cui l'aspirante intende dedicarsi.

Art. 11.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 9, ove il candidato risulti vincitore dei due concorsi, la Commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, dovrà assegnargli la borsa di studio secondo le modalità di cui all'art. 9, sopra menzionato.

Art. 12.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinuncia e decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle varie materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Art. 13.

I concorrenti ai quali sia stata assegnata la borsa di studio dovranno presentare o far pervenire all'Istituto superiore di sanità i seguenti documenti, tutti su prescritta carta da bollo;

1) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato di nascita);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

4) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di comunicazione di assegnazione della borsa di studio.

Art. 14.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 novembre 1966

Il Ministro: Mariotti

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1966
Registro n. 9 *Sanità, foglio n.* 381

(Schema esemplificativo della domanda)

Al Direttore dell'Istituto superiore di sanità
Viale Regina Elena n. 299 - Roma

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (prov. di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (prov. di . . . . . .) via . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli per l'assegnazione di quindici borse di studio a cittadini italiani che seguono corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche.

Dichiara di concorrere per le materie . . . . ,

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano;

2) non aver riportato condanne penali;

3) aver presentato o di presentare domanda di partecipazione al concorso per le materie . . . . e che

qualora risulti vincitore di ambedue i concorsi chiede che gli venga assegnata la borsa di studio nelle materie . . . . ., (solo per coloro che chiedono di partecipare a due concorsi);

4) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e del relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, nonché dell'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

5) impegnarsi, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, ad osservare gli obblighi di cui all'art. 4 del bando di concorso ed in particolare di contrarre l'assicurazione per la durata della borsa stessa contro i rischi e gli infortuni derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

6) allegare i documenti di cui all'art. 8 del bando di concorso, indicati nell'unito elenco.

Data (Firma)

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni .

. . . . . .

(9728)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7214 del 10 settembre 1965, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Catanzaro;

Visto il proprio decreto n. 4707 del 28 maggio 1966, concernente la costituzione della Commissione giudicatrice;

Visti i verbali della Commissione ed accertatane la regolarità;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate dichiarate idonee nel concorso di cui in premessa:

1. Ursino Sabina	punti	69,61
2. Paccone Santa	»	66,16
3. Matacera Teresina	»	65,74
4. Rizzo Rosaria	»	63,26
5. Corrado Carmela	»	63,24
6. Fusca Filippina	»	63,21
7. Levato Tommasina	»	62,47
8. Bellizzi Gilda	»	61,25
9. Spagnolo Francesca	»	60,39
10. Giordano Teresa	»	60,18
11. Barone Carmela	»	59,92
12. Caruso Vincenzina	»	59,82
13. Marino Domenica	»	59,14
14. Jovine Concetta	»	59,05
15. Adamo Antonia	»	58,88
16. Gallello Maria	»	58,61
17. Facciolo Elvira	»	58,17
18. Ippolito Anna	»	58,00
19. Zaccaro Elisa Lucia	punti	57,48
20. Nudo Rita	»	57,34
21. Zirillo Francesca	»	56,76
22. Oliva Emilia	»	56,40
23. Ritrovato Olinda	»	56,00
24. Sposato Maria Assunta	»	55,65
25. Biamonte Francesca	»	55,39
26. Astorelli Domenica	»	54,81
27. Scattaretica Giuseppa	»	54,48
28. Costantino Giovanna	»	54,00
29. Cerato Rosa	»	53,91
30. Guiglia Vittorina	»	53,83
31. Barbarito Maria	»	52,54
32. Curcio Giulia	»	49,80
33. Geraldi Franceschina	»	46,21
34. Colosimo Angela	»	45,25
35. Parisi Dionisia	»	44,84
36. Moscato Rosalia	»	42,42

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e della prefettura di Catanzaro.

Catanzaro, addì 15 novembre 1966

Il medico provinciale: GIUTTARI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9088 del 14 novembre 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al pubblico concorso per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Catanzaro;

Esaminate le domande delle concorrenti idonee e tenuta presente l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuna di esse ha dichiarato di concorrere;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate candidate, comprese nella graduatoria del concorso di cui in premessa, sono dichiarate vincitrici della condotta a fianco di ciascuna indicata:

1) Ursino Sabina: Soverato (capoluogo e frazione);
2) Paccone Santa: San Nicola da Crissa (unica);
3) Matacera Teresina: Sant'Andrea Apostolo (unica);
4) Rizzo Rosaria: Filadelfia (unica);
5) Corrado Carmela: Filandari (unica);
6) Levato Tommasina: Sellia Marina (unica);
7) Bellizzi Gilda: Cirò Superiore (unica);
8) Spagnolo Francesca: Magisano (capoluogo e frazione);
9) Giordano Teresa: Isola Capo Rizz. (1ª condotta);
10) Barone Carmela: Mongiana (capoluogo);
11) Caruso Vincenzina: Cutro (3ª condotta);
12) Marino Domenica: Martirano (unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della prefettura di Catanzaro e dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 15 novembre 1966

Il medico provinciale: GIUTTARI

(9608)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.